

MOBILITA' 2020/2021

INIZIAMO AD ESAMINARE L'ORDINANZA MINISTERIALE E PARTIAMO INNANZITUTTO DA CHI NON PUO' FARE DOMANDA

Ricordiamo che con il CCNI sulla mobilità sottoscritto il 6 marzo 2019 e valido per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:

- è stata eliminata la titolarità di ambito per i docenti introdotta dalla L.107/2015;**
- è stato eliminato l'incarico triennale per i docenti di ruolo previsto dalla L.107/2015**
- si è superato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutti i nuovi assunti**
- Non vi è nessun vincolo di permanenza nella scuola (sia per trasferimento che per passaggio professionale) per coloro che hanno ottenuto il trasferimento con decorrenza 1.9.2018 (eccetto ovviamente su posto di sostegno)**

Successivamente, la Legge di Bilancio per l'anno 2019 (L.145/2018) modificando l'art.13, comma 3, del D.Lgs. 59/2017 (riordino del sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria) ha introdotto un vincolo quinquennale di permanenza sulla stessa scuola per gli assunti da GMRE 2018 (ex FIT).

MOBILITA' 2020/2021

**INIZIAMO AD ESAMINARE L'ORDINANZA MINISTERIALE E PARTIAMO
INNANZITUTTO DA CHI NON PUO' FARE DOMANDA**

BLOCCO TRIENNALE

nella stessa scuola a partire dall'a.s. 2019-20

Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo riguarda anche coloro che hanno ottenuto il trasferimento in una scuola del comune del ricongiungimento avendo indicato il codice comune.

MOBILITA' 2020/2021

INIZIAMO AD ESAMINARE L'ORDINANZA MINISTERIALE E PARTIAMO INNANZITUTTO DA CHI NON PUO' FARE DOMANDA

DEROGA

Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Il blocco non si applica nemmeno per i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2019/2020 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma sono stati soddisfatti su preferenze sintetiche di provincia, distretto o comune.

BLOCCO QUINQUENNALE

nella stessa scuola di assunzione per i docenti della scuola secondaria immessi in ruolo ai sensi del DM 631/2018

Riguarda i docenti che sono inseriti nella graduatoria FIT di cui al DM 631 del 25/09/2018 assunti entro il 31 dicembre 2018 o mesi successivi. Per questi docenti il blocco parte dal 1 settembre 2019.

I docenti assunti da graduatoria FIT entro il 31 agosto 2018 non rientrano nel blocco quinquennale.

BLOCCO QUINQUENNALE

nella stessa scuola di assunzione previsto dalla legge 159 del 20/12/2019

Riguarda tutti i docenti che saranno assunti nell'a.s. 2020/21 indipendentemente dal canale di reclutamento GAE o GM. Il blocco riguarda non solo i trasferimenti e passaggi ma anche le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

VINCOLO QUINQUENNALE SU POSTO DI SOSTEGNO

SI PRECISA CHE L'ANNO IN CORSO SI VALUTA AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO PER LA PERMANENZA SUL SOSTEGNO, PER CUI POSSONO FARE DOMANDA DI PASSAGGIO SUL POSTO NORMALE (INFANZIA-PRIMARIA) CURRICULARE (MEDIA E SUPERIORE) TUTTI COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI SU POSTO DI SOSTEGNO DAL 1-9-2015

OVVIAMENTE NON E' VALIDO AI FINI DEL PUNTEGGIO NELLA MOBILITA'.